

Registro titolari, Italia messa in mora ma la Corte Ue sta decidendo i ricorsi

Valerio Vallefucio

Singolare coincidenza: mentre alla Corte di Giustizia la scorsa settimana si stava discutendo due cause (C-684 e C-685/24) sulla compatibilità del Registro dei titolari effettivi con la Carta dei diritti fondamentali e la Cedu, la Commissione europea inviava all'Italia e ad altri dieci Stati membri una lettera di costituzione in mora per il mancato recepimento completo della sesta direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2024/1640).

La contestazione riguarda l'assenza di un accesso integrale e pienamente operativo alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust o istituti affini. La direttiva prevede obblighi vincolanti sia per gli Stati membri che per le autorità di vigilanza e le Unità di informazione finanziaria: entro il 10 luglio 2025 doveva essere garantita la piena accessibilità dei registri, mentre il recepimento totale dovrà avvenire entro il 2027. L'Italia e altri dieci Stati (tra cui Germania, Belgio, Grecia e Svezia) non hanno notificato le misure adottate. La procedura di infrazione si sviluppa in fasi: dopo la lettera di costituzione in mora, i governi hanno due mesi per conformarsi; in mancanza, la Commissione emette un parere motivato e, se l'inadempienza persiste, deferisce gli Stati alla Corte di giustizia con possibili condanne e sanzioni pecuniarie. Sullo sfondo pesa anche la valutazione del Gafi, che includerà la mancata istituzione del registro fra gli elementi di giudizio sull'Italia.

Parallelamente, il Consiglio di Stato italiano ha sollevato questioni di compatibilità costituzionale e sovranazionale riguardo al Registro. Le direttive Aml consentono l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva a chiunque dimostri un «legittimo interesse», concetto però non definito univocamente, lasciato alla discrezionalità dei singoli Stati. Ciò può tradursi in accessi eccessivamente estesi, con il rischio di violare i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali sanciti dall'articolo 7 e 8 della Carta UE e dall'articolo 8 della Cedu.

Le cause C-684 e C-685/24 interrogano anche la compatibilità della normativa italiana, che attribuisce alle Camere di commercio un potere amministrativo non giurisdizionale con effetti irreversibili: la decisione di concedere l'accesso ai dati produce infatti conseguenze definitive prima che il titolare effettivo possa rivolgersi a un giudice. La Corte deve quindi stabilire se questa struttura rispetti l'articolo 47 della Carta e l'articolo 6 Cedu, che garantiscono il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Nel dibattito in udienza si è discusso anche della necessità di informare preventivamente il titolare effettivo in caso di richieste di accesso, e della

chiarezza delle norme italiane nell'offrire garanzie minime contro possibili abusi o utilizzi distorti delle informazioni. Secondo Igor Valas, presidente di Unafi, la pronuncia della Corte non avrà effetti solo sui giudizi pendenti, ma inciderà inevitabilmente anche sull'interpretazione e applicazione della sesta direttiva antiriciclaggio, contribuendo a ridefinire il difficile equilibrio tra trasparenza, lotta al riciclaggio e tutela dei diritti fondamentali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA